

le somme pagate o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo; e generalmente ogni altra cosa, stimabile in danaro, esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può essere fatta su tutte le cose predette o su parte di esse, congiuntamente o separatamente.

Se fatta per una somma eccedente il valore delle cose assicurate, essa non produce effetto riguardo all'assicurato se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio; se non vi fu dolo o frode invece è valida fino alla concorrenza del valore delle cose assicurate, ed è dovuto in tal caso dall'assicurato solo un'indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata. Le cose caricate possono essere assicurate o per il prezzo di acquisto aumentato delle spese di caricamento e di nolo, o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione, al loro arrivo senza avarie, salvo speciali stime fatte dai contraenti.

Non può farsi assicurazione sui salari delle persone d'equipaggio e ciò per non eccitarle allo spreco e per interessarle alla buona riuscita della spedizione, nè sulle somme prese a cambio marittimo, mentre le cose su cui il cambio è costituito non possono essere assicurate che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito.

Se più assicurazioni sulla medesima cosa sono state fatte da interessati diversi, per esempio da chi le spedisce e dal destinatario, o da più rappresentanti, con speciale incarico del medesimo interessato, tutte le assicurazioni sono valide fino all'ammontare del valore della cosa. Gli interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato, verso gli altri, in proporzione del loro interesse.

114. L'assicurazione può esser fatta *prima o durante il viaggio della nave, in tempo di pace o in tempo di*